



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 163 del 11/12/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 novembre 2013, n. 2199

L. 9/12/98, n. 431 - art. 11 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Programmazione Anno 2012. Individuazione dei Comuni.

La Vice Presidente della Giunta Regionale, Assessore alla Qualità del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Osservatorio Condizione Abitativa, Programmi Comunali e IACP, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Politiche Abitative, riferisce quanto segue:

L'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 ha istituito presso il Ministero LL.PP. il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

Con il medesimo art. 11 e con Decreto del Ministero LL.PP. del 7/6/99, pubblicato in G.U. n. 167 del 19/7/99, sono stati disciplinati il riparto, l'utilizzo e la destinazione delle risorse assegnate, sono stati individuati i requisiti minimi dei soggetti beneficiari, sono stati fissati l'ammontare massimo dei contributi concedibili e le modalità di calcolo.

I fondi ministeriali assegnati annualmente alla Regione Puglia a partire dal 1999, unitamente alla quota di cofinanziamento regionale e comunale, sono di seguito riepilogati:

anno decreto ministeriale	fondi ministeriali	cofinanziamento totale	fondi statali	cofinanziamento di riparto	assegnati regionale €	e regionali €	comunale €
---------------------------	--------------------	------------------------	---------------	----------------------------	-----------------------	---------------	------------

1999 delib. CIPE 30/6/99 e	£ 59.680.376.000	//	30.822.341,92	//			
delib. CIPE 15/2/00	€ 30.822.341,92						

2000 delib. CIPE	£ 55.496.000.000	//	28.661.292,07	//			
del 4/8/2000	€ 28.661.292,07						

2001 D.M. del 28/9/2001	£ 51.532.000.000	//	26.614.056,92	//			
	€ 26.614.056,92						

2002 D.M. n. 2110 del	€ 21.540.696,00	//	21.540.696,00	//			
11/12/2002							

2003 D.M. 1335 del	€ 21.340.064,59	//	21.340.064,59	//			
5/12/2003							

2004 D.M. 568 del € 20.357.604,59 15.000.000,00 35.357.604,59 572.012,56
18/11/2004

2005 D.M. del 28/11/2005 € 20.797.795,25 15.000.000,00 35.797.795,25 728.207,52

2006 D.M. del 10/11/2006 € 24.768.709,10 15.000.000,00 39.768.709,10 711.462,62

2007 D.M. C2/1060 del € 14.646.758,07 15.000.000,00 29.646.758,07 1.310.838,45
3/9/2007

2008 D.M. del 5/11/2008 € 13.831.621,84 15.000.000,00 28.831.621,84 1.828.111,79

2009 D.M. n. 12965 del € 11.995.737,76 15.000.000,00 26.995.737,76 1.724.622,49
13/11/2009

2010 D.M. n. 11580 del € 9.190.055,44 15.000.000,00 24.190.055,44 1.886.779,76
18/10/2010

2011 D.M. del 04/08/2011 € 651.830,51 15.000.000,00 15.651.830,51 1.561.845,44

2012 / / / / 15.003.294,14 15.003.294,14 Da definire

Per l'anno 2012 la Regione Puglia ha messo a disposizione € 15.003.294,14, mentre non vi è stata alcuna assegnazione da parte dello Stato; la somma di € 15.003.294,14 è stata impegnata con determina dirigenziale n. 736 del 04/11/2013 sul capitolo 411192 del bilancio di previsione 2013.

L'esiguità dei fondi a disposizione, determinata da uno stanziamento ministeriale che è andato sempre più assottigliandosi, fino all'azzeramento, a fronte di una disponibilità regionale costante di € 15.000.000, e l'attuale crisi economica e sociale che ha causato significative ripercussioni sul reddito delle famiglie, con seri effetti sul fabbisogno abitativo e sul tasso di sfratti per morosità, impongono di rivedere, d'intesa con il partenariato istituzionale e sociale, e in particolare con l'ANCI Puglia e le organizzazioni sindacali degli inquilini e dei lavoratori, i criteri di riparto e di individuare strumenti e priorità che consentano di fornire un sostegno immediato alle famiglie in grave difficoltà abitativa, con particolare riferimento agli inquilini morosi incolpevoli.

A tal fine, si propone di destinare al sostegno alla morosità incolpevole una quota parte del contributo per premialità spettante ai Comuni ad alta tensione abitativa, cofinanziatori del Fondo affitti, in linea con quanto previsto dal comma 5 - art. 6 del D.L. 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni in legge n. 124 del 28/10/2013, che ha istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli.

Della somma complessivamente a disposizione per i contributi sui canoni di locazione 2012, pari a € 15.003.294,14, si propone di ripartire con il presente provvedimento la somma di € 10.003.294,14 e di accantonare la restante somma di € 5.000.000,00 per la concessione di contributi per premialità e per il sostegno agli inquilini morosi incolpevoli, da quantificare con successivo provvedimento di Giunta Regionale.

Analogamente alle procedure seguite negli anni precedenti, è stata predisposta una tabella, allegato A), parte integrante del presente provvedimento, che riporta il fabbisogno finanziario di ciascun Comune per l'anno 2011 e la percentuale di incidenza dello stesso sull'intero fabbisogno regionale. Il contributo da attribuire ad ogni Comune sarà pari all'importo ottenuto dalla applicazione della stessa percentuale al totale delle somme da ripartire, pari a € 10.003.294,14.

La restante somma di € 5.000.000,00 sarà ripartita tra i Comuni che cofinanzieranno l'intervento con una

somma a carico del proprio bilancio pari almeno al 20% dell'importo loro attribuito con il presente provvedimento.

Il contributo da concedere ai Comuni per premialità, destinata a incrementare il contributo all'affitto e fornire il sostegno alla morosità incolpevole, sarà quantificato calcolando l'incidenza dell'importo di cofinanziamento messo a disposizione da ciascun Comune sul totale delle somme messe a disposizione da tutti i Comuni e applicando la stessa incidenza alla somma accantonata di € 5.000.000,00.

L'importo così ottenuto non dovrà comunque essere superiore al 20% del fabbisogno comunale per l'anno 2011, calcolato in base alla normativa, e dovrà essere contenuto nel 25% della somma complessiva di € 5.000.000,00.

I Comuni ad alta tensione abitativa, destinatari del contributo aggiuntivo di premialità, possono riservare al massimo il 50% della somma loro attribuita per premialità, per sostenere gli inquilini morosi incolpevoli, emanando avviso pubblico per individuare gli aventi diritto.

A) Hanno diritto a richiedere tale contributo i nuclei familiari che per effetto della riduzione del reddito di cui al punto A.2) rientrano nei limiti reddituali per l'accesso ai contributi sui canoni di locazione, che conducono in locazione un alloggio con le caratteristiche richieste, come da D.M. del 7/6/99 e ulteriormente specificato con le deliberazioni di Giunta Regionale di localizzazione fondi, e che:

A.1) alla data di presentazione della domanda di contributo non hanno corrisposto il canone relativo ad almeno 3 mensilità;

A.2) nell'anno 2013 hanno subito una riduzione pari almeno al 50% del reddito conseguito nel 2012, a causa di una o più situazioni tra quelle di seguito elencate, che dovranno essere indicate in sede di domanda e opportunamente documentate:

- licenziamento per cause non imputabili al lavoratore;
- accordi aziendali o sindacali con riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione;
- collocazione in stato di mobilità;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;
- cessazione di attività libero - professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A., aperte da almeno 12 mesi o consistente flessione dell'attività;
- spese mediche e assistenziali per malattia grave o infortunio di un componente il nucleo familiare;
- modificazione del nucleo familiare con perdita di una fonte di reddito per motivi quali decesso, separazione, detenzione.

I Comuni potranno indicare nell'avviso pubblico altre eventuali situazioni che abbiano determinato la riduzione del reddito di cui al punto A.2).

B) Il contributo concedibile

B.1) è pari a 3 mensilità, per un ammontare massimo della quota regionale di € 1.500;

B.2) può essere erogato direttamente al locatore ai sensi dell'art. 7 -comma 2/bis - legge 12/11/2004, n. 269 di modifica alla L. n.431/98.

I Comuni potranno eventualmente integrare e/o modificare i criteri di cui alla lettera B) in relazione alle specifiche condizioni locali e politiche comunali messe in atto.

Il contributo di cui al punto B.1), dell'importo massimo per parte regionale di € 1.500, potrà essere aumentato esclusivamente con risorse aggiuntive comunali.

C) I Comuni ATA interessati dovranno:

- comunicare alla Regione formale adesione al fondo di sostegno alla morosità incolpevole e indicare la quota parte di premialità ad esso riservata - massimo il 50%;
- emanare avviso pubblico per la individuazione dei soggetti aventi diritto al contributo, da concedere secondo l'ordine di arrivo delle domande nell'arco massimo di un anno solare;
- erogare il contributo, previa verifica della regolarità e completezza della documentazione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili e fino alla data del 31/12/2014;

- rendicontare alla Regione l'avvenuta erogazione dei contributi.

Per indurre i Comuni ad intervenire con un cofinanziamento maggiore per il sostegno alle famiglie indigenti, si propone di introdurre nella delibera di Programmazione dell'anno 2013 una penalità del 10% del contributo spettante nei confronti dei Comuni ad alta tensione abitativa che non cofinanziano l'intervento a sostegno dei canoni di locazione per il 2012 di cui al presente provvedimento.

I fondi preliminarmente assegnati ai Comuni con il presente provvedimento, a sostegno dei canoni di locazione per l'anno 2012, dovranno essere utilizzati attraverso bandi di concorso da emanare secondo i criteri e requisiti minimi previsti dal D.M. del 7/6/99 -art. 1 e art. 2, comma 3-, e gli indirizzi forniti con il presente provvedimento.

Sono escluse dal contributo

- le domande presentate da soggetti con reddito relativo all'intero nucleo familiare derivante da lavoro autonomo, o con reddito misto con una componente da lavoro autonomo, a meno che gli stessi versino in situazione di particolare debolezza sociale, definita nel bando comunale (per esempio: n. 3 figli minorenni a carico, presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne e/o di soggetto portatore di handicap, nucleo familiare monogenitoriale, altre situazioni di disagio sociale motivatamente individuate dal bando comunale);
- le domande presentate da soggetto locatore con vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatario;
- le domande relative a nuclei familiari, composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF, che relativamente all'anno 2012:
 - hanno titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile;
 - hanno titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come definito all'art. 2 - lett. c) della L.R. n. 54/84, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
 - hanno richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale.

Sono altresì escluse le domande di contributo per:

- alloggi in zone di pregio, così definite da accordi comunali ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L. n. 431/98 e decreti ministeriali attuativi;
- alloggi con categoria catastale A1, A8 e A9;
- alloggi con superficie utile superiore a mq. 95, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi o da nuclei familiari con particolari debolezze sociali, secondo quanto motivatamente previsto dal bando comunale.

I Comuni dovranno elaborare le graduatorie sulla base del reddito e quantificare il contributo spettante a ciascun soggetto ammissibile nei modi e nei limiti massimi previsti dal D.M. del 7/6/99, art. 1 e art. 2, comma 3.

Non sarà prevista né applicata la maggiorazione di cui all'art. 2, comma 4, del D.M. del 7/6/1999.

Il reddito di riferimento è:

- per i soggetti rientranti nella fascia a) di cui al citato D.M. del 7/6/99, art. 1, comma 1, l'imponibile complessivo;
- per i soggetti rientranti nella fascia b) di cui al medesimo D.M. del 7/6/99, quello definito dall'art. 2,

punto f) della legge n. 54/84, il quale è riferito all'art. 21 della L. n. 457/78 e successive modificazioni. Per tale fascia b), il limite massimo di reddito è fissato in € 14.000,00.

Per la determinazione del reddito 2012 di ogni componente del nucleo familiare dovrà essere utilizzato, si esemplifica, per il modello CUD 2013, la Parte B - Dati fiscali; per il modello 730/3, il rigo 11; per il modello Unico 2013 il rigo RN1 del Quadro RN, o il rigo LM8 del Quadro LM (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 del quadro RD. Vanno inoltre computati gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse, fatta eccezione per i contributi socio assistenziali non permanenti.

Per chi dichiara reddito ZERO e/o per i casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito -fascia a) e fascia b)- sia superiore al 90%, alla domanda di contributo deve essere allegata:

- dichiarazione del soggetto richiedente attestante la fruizione di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune, oppure
- dichiarazione del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone, oppure
- nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito, che deve risultare congruo rispetto al canone versato.

I Comuni, ai fini dell'ammissibilità a contributo dei concorrenti, devono provvedere ad effettuare tutti i controlli previsti dalla normativa vigente verificando, almeno a campione, l'attendibilità delle dichiarazioni del richiedente e devono inviare alla Regione una dettagliata relazione sugli accertamenti effettuati e sui relativi risultati e provvedimenti assunti. Sono a carico del Comune, inoltre, tutte le verifiche in ordine alla coerenza dei contributi da erogare rispetto ai requisiti richiesti dal presente provvedimento di localizzazione.

Il contributo che il Comune determina di attribuire ai soggetti beneficiari deve tener conto delle somme regionali assegnate e di quelle comunali eventualmente a disposizione. Qualora si rendano necessarie delle riduzioni per insufficienza di fondi, le stesse possono effettuarsi anche con riferimento alle indicazioni fornite dalla Giunta Regionale, in termini di solo indirizzo, con la deliberazione n. 999/2001.

Le risultanze dei bandi espletati, complete di tutti i dati, dovranno obbligatoriamente essere trasmesse a mezzo delle schede riepilogative fornite dall'Assessorato (allegati B e C, parte integrante del presente provvedimento) e su supporto elettronico, in formato Excel, fermo restando l'invio del formale provvedimento, in originale, di approvazione della graduatoria, nonché della richiesta finanziaria alla Regione, al netto dei fondi stanziati dal Comune.

La documentazione di cui al comma precedente, inclusi gli eventuali atti deliberativi esecutivi ed efficaci inerenti il cofinanziamento comunale finalizzato all'ottenimento della premialità e inclusa l'attestazione di apertura di apposito capitolo di entrata in bilancio con l'iscrizione della somma prevista comprensiva della eventuale premialità regionale, dovrà pervenire alla Regione - Servizio Politiche Abitative - Via Gentile, n 52 - Bari- entro e non oltre il termine perentorio del 20 febbraio 2014, pena l'esclusione dal beneficio per l'anno 2012.

I Comuni cui non sono stati assegnati fondi per mancanza di rappresentazione di fabbisogno, possono emanare il bando di concorso solo ai fini della rilevazione del fabbisogno stesso.

Il Dirigente del Servizio Politiche Abitative provvederà alla liquidazione e al pagamento dei contributi ai Comuni, nei limiti delle somme preliminarmente individuate con il presente provvedimento e di quelle eventualmente attribuite per premialità, e nei limiti delle risultanze dei bandi comunali e della documentazione trasmessa.

Immediatamente dopo la disponibilità di tutte le risorse destinate al sostegno agli affitti, i Comuni dovranno erogare i contributi ai beneficiari e trasmettere rendicontazione analitica a questo Servizio nei 60 giorni successivi.

Eventuali economie devono rientrare nella disponibilità regionale e potrebbero essere successivamente utilizzate, secondo le necessità emerse, a mezzo di provvedimento di Giunta Regionale. Allo stesso

modo potrebbero essere utilizzate anche eventuali altre economie.

Il Servizio Politiche Abitative provvederà a trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per l'Edilizia Residenziale e le Politiche Abitative-

COPERTURA FINANZIARIA

Il presente provvedimento è atto di programmazione.

La spesa prevista di € 10.003.294,14 rientra nell'importo complessivo di € 15.003.294,14, impegnato con determina dirigenziale n. 736 del 04/11/2013 sul capitolo 411192 del bilancio di previsione 2013.

Con successiva deliberazione di Giunta Regionale si provvederà al riparto della restante somma di € 5.000.000,00 tra i Comuni aventi diritto.

Alla liquidazione di dette somme dovrà provvedere il Dirigente del Servizio Politiche Abitative con atto dirigenziale, a partire dall'anno 2014.

La Vice Presidente della G.R., Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, che rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 -comma IV- lett. a) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta della Vice Presidente della G.R., Assessore alla Qualità del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente di Ufficio e dal Dirigente di Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di fare propria ed approvare la relazione che precede;

- di ripartire, della somma complessivamente a disposizione per i contributi sui canoni di locazione 2012, pari a € 15.003.294,14, la somma di € 10.003.294,14 e di accantonare la restante somma di € 5.000.000,00 per la concessione di contributi per premialità e per il sostegno agli inquilini morosi incolpevoli, da quantificare con successivo provvedimento di Giunta Regionale;

- di individuare i Comuni beneficiari dei fondi di cui all'art. 11 della L. n. 431/98 per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, per l'anno 2012, nei modi illustrati in narrativa, secondo i seguenti prospetti, che riportano le somme finanziarie preliminarmente assegnate, salvo le risultanze dei bandi di concorso, cui sono da aggiungere eventualmente le somme relative alla premialità.

Provincia di Bari

1 ACQUAVIVA 73.717,80

2 ADELFA 35.358,94

3 ALBEROBELLO 13.206,29

4 ALTAMURA 143.091,71

5 BARI 1.299.343,10

6 BINETTO 3.586,68

7 BITETTO 54.446,21

8 BITONTO 286.854,23

9 BITRITTO 59.898,18

10 CAPURSO 81.793,15

11 CASAMASSIMA 50.115,00

12 CASSANO 22.442,77

13 CASTELLANA 17.783,32

14 CELLAMARE 11.509,87

15 CONVERSANO 65.273,79

16 CORATO 112.436,64

17 GIOIA DEL COLLE 47.080,64

18 GIOVINAZZO 94.192,88

19 GRAVINA 107.205,26

20 GRUMO 30.448,59

21 LOCOROTONDO 14.251,10

22 MODUGNO 177.178,33

23 MOLA DI BARI 125.159,75

24 MOLFETTA 449.235,98

25 MONOPOLI 177.257,30

26 NOCI 30.195,46

27 NOICATTARO 28.873,57

28 PALO DEL COLLE 93.681,76

29 POGGIORSINI 521,68

30 POLIGNANO 22.312,22

31 PUTIGNANO 21.949,11

32 RUTIGLIANO 42.564,60

33 RUVO DI PUGLIA 60.352,06

34 SAMMICHELE 5.185,54

35 SANNICANDRO 14.132,96

36 SANTERAMO 65.099,15

37 TERLIZZI 104.515,15

38 TORITTO 13.704,06

39 TRIGGIANO 173.122,96

40 TURI 13.754,94

41 VALENZANO 86.322,71

Provincia BAT

1 ANDRIA 371.464,65

2 BARLETTA 618.389,35

3 BISCEGLIE 237.180,67

4 CANOSA 59.185,30

5 MARGHERITA DI S. 33.055,65

6 MINERVINO 7.477,42

7 SAN FERDINANDO DI P. 36.240,87

8 SPINAZZOLA 3.217,08

9 TRANI 524.431,84

10 TRINITAPOLI 35.342,20

Provincia di Brindisi

1 BRINDISI 219.425,47

2 CAROVIGNO 18.428,42

3 CEGLIE MESSAPICA 18.295,53

4 CELLINO SAN MARCO 11.751,20

5 CISTERNINO 2.503,59

6 ERCHIE 466,95

7 FASANO 76.161,08

8 FRANCAVILLA FONTANA 78.698,54

9 LATIANO 13.350,06

10 MESAGNE 35.925,90

11 ORIA 5.140,17

12 OSTUNI 83.506,76

13 SAN DONACI 4.487,69

14 SAN MICHELE S. 4.862,51

15 SAN PANCRAZIO S. 6.606,04

16 SAN PIETRO V. 28.517,48

17 SAN VITO DEI N. 29.881,32

18 TORCHIAROLO 6.084,70

19 TORRE S. SUSANNA 4.036,05

20 VILLA CASTELLI 2.784,41

Provincia di Foggia

-
- 1 APRICENA 8.661,61
-
- 2 ASCOLI SATRIANO 5.463,89
-
- 3 BICCARI 529,72
-
- 4 BOVINO 792,65
-
- 5 CAGNANO VARANO 226,42
-
- 6 CARAPELLE 9.310,73
-
- 7 CARPINO 136,76
-
- 8 CASALVECCHIO DI PUGLIA 68,62
-
- 9 CASTELLUCCIO DEI SAURI 726,68
-
- 10 CASTELLUCCIO VALMAG. 128,24
-
- 11 CASTELNUOVO DELLA
DAUNIA 488,23
-
- 12 CELENZA VALFORTORE 151,36
-
- 13 CERIGNOLA 123.068,30
-
- 14 CHIEUTI 1.576,69
-
- 15 FOGGIA 378.231,06
-
- 16 ISCHITELLA 4.308,67
-
- 17 LESINA 1.993,97
-
- 18 LUCERA 83.343,03
-
- 19 MANFREDONIA 248.035,34
-
- 20 MATTINATA 13.879,11
-
- 21 MONTE SANT'ANGELO 17.481,37
-
- 22 ORDONA 3.797,08
-
- 23 ORTA NOVA 42.958,99
-
- 24 PESCHICI 5.710,03
-

25 PIETRA MONTECORVINO 1.003,79

26 RIGNANO GARGANICO 2.442,30

27 RODI GARGANICO 25.786,56

28 SAN GIOVANNI ROTONDO 42.580,55

29 SAN MARCO IN LAMIS 32.040,31

30 SANNICANDRO GARGANICO 14.779,73

31 SAN PAOLO DI CIVITATE 4.241,89

32 SAN SEVERO 105.807,65

33 SERRACAPRIOLA 1.542,52

34 STORNARA 13.050,79

35 STORNARELLA 1.173,16

36 TORREMAGGIORE 21.746,97

37 TROIA 7.750,31

38 VICO DEL GARGANO 14.011,56

39 VIESTE 47.084,75

40 ZAPPONETA 956,28

Provincia di Lecce

1 ACQUARICA 3.843,44

2 ALESSANO 2.961,73

3 ALEZIO 8.877,36

4 ALLISTE 200,04

5 ARADEO 2.621,59

6 ARNESANO 3.342,57

7 BAGNOLO DEL SALENTO 755,51

8 CALIMERA	2.600,76
<hr/>	
9 CAMPI SALENTINA	15.001,63
<hr/>	
10 CANNOLE	175,91
<hr/>	
11 CAPRARICA	1.311,46
<hr/>	
12 CARMIANO	10.982,53
<hr/>	
13 CARPIGNANO SAL.	3.934,99
<hr/>	
14 CASARANO	5.999,41
<hr/>	
15 CASTRI DI LECCE	1.271,03
<hr/>	
16 CASTRIGNANO DEI GRECI	1.749,89
<hr/>	
17 CAVALLINO	18.368,32
<hr/>	
18 COLLEPASSO	1.364,80
<hr/>	
19 COPERTINO	4.860,32
<hr/>	
20 CORIGLIANO	3.320,14
<hr/>	
21 CORSANO	1.773,46
<hr/>	
22 CURSI	994,26
<hr/>	
23 CUTROFIANO	2.397,22
<hr/>	
24 GALATINA	9.848,52
<hr/>	
25 GALATONE	20.256,55
<hr/>	
26 GALLIPOLI	112.122,40
<hr/>	
27 GIURDIGNANO	210,95
<hr/>	
28 GUAGNANO	1.921,28
<hr/>	
29 LECCE	131.854,84
<hr/>	
30 LEQUILE	27.466,94
<hr/>	
31 LEVERANO	9.817,33
<hr/>	
32 LIZZANELLO	12.337,63

33	MAGLIE	9.753,57
<hr/>		
34	MARTANO	5.400,47
<hr/>		
35	MATINO	3.056,37
<hr/>		
36	MELENDUGNO	5.755,23
<hr/>		
37	MELISSANO	1.064,53
<hr/>		
38	MELPIGNANO	2.899,20
<hr/>		
39	MIGGIANO	625,41
<hr/>		
40	MONTERONI	17.739,95
<hr/>		
41	MONTESANO	457,09
<hr/>		
42	MORCIANO DI LEUCA	1.285,48
<hr/>		
43	MURO LECCESE	1.101,76
<hr/>		
44	NARDO'	11.832,68
<hr/>		
45	NEVIANO	1.560,08
<hr/>		
46	NOCIGLIA	179,92
<hr/>		
47	NOVOLI	15.895,69
<hr/>		
48	ORTELLE	389,95
<hr/>		
49	OTRANTO	10.679,92
<hr/>		
50	PALMARIGGI	242,89
<hr/>		
51	PARABITA	4.084,24
<hr/>		
52	POGGIARDO	2.032,24
<hr/>		
53	PORTO CESAREO	2.987,34
<hr/>		
54	PRESICCE	2.137,12
<hr/>		
55	RACALE	2.669,71
<hr/>		
56	RUFFANO	4.940,38
<hr/>		

57 SALICE SALENTINO 4.375,67

58 SALVE 1.202,36

59 SANARICA 909,76

60 SAN CESARIO DI LECCE 15.040,68

61 SAN DONATO DI LECCE 5.797,62

62 SANNICOLA 5.338,97

63 SAN PIETRO IN LAMA 5.397,83

64 SCORRANO 11.180,59

65 SECLI' 611,90

66 SOGLIANO CAVOUR 2.390,14

67 SOLETO 1.003,84

68 SPECCHIA 1.006,61

69 SQUINZANO 17.014,09

70 STERNATIA 458,59

71 SURANO 124,67

72 SURBO 10.887,09

73 TAURISANO 5.801,40

74 TAVIANO 18.113,88

75 TIGGIANO 297,24

76 TREPuzzi 27.826,90

77 TRICASE 2.556,10

78 TUGLIE 1.890,06

79 UGENTO 3.619,70

80 UGGIANO LA CHIESA 3.319,95

81 VEGLIE 3.762,74

82 VERNOLE 4.050,38

83 ZOLLINO 388,02

Provincia di Taranto

1 AVETRANA 6.548,65

2 CAROSINO 4.476,39

3 CASTELLANETA 6.675,02

4 CRISPIANO 23.267,45

5 FAGGIANO 5.109,28

6 FRAGAGNANO 8.737,20

7 GINOSA 14.666,75

8 GROTTAGLIE 90.871,15

9 LATERZA 15.428,50

10 LEPORANO 12.631,56

11 LIZZANO 3.519,71

12 MANDURIA 23.439,13

13 MARTINA FRANCA 94.427,94

14 MARUGGIO 4.610,80

15 MASSAFRA 69.757,96

16 MONTEIASI 7.677,50

17 MONTEMESOLA 4.451,26

18 MONTEPARANO 1.509,94

19 MOTTOLA 33.546,61

20 PALAGIANELLO 10.191,66

21 PALAGIANO 17.127,22

22 PULSANO 13.871,74

23 ROCCAFORZATA 2.720,37

24 SAN GIORGIO IONICO 20.381,82

25 SAN MARZANO 1.145,31

26 SAVA 22.857,38

27 STATTE 17.514,97

28 TARANTO 583.362,02

29 TORRICELLA 1.964,02

Totale

fondi assegnati € 10.003.294,14

I fondi preliminarmente assegnati ai Comuni con il presente provvedimento, a sostegno dei canoni di locazione per l'anno 2012, dovranno essere utilizzati attraverso bandi di concorso da emanare secondo i criteri e requisiti minimi previsti dal D.M. del 7/6/99 -art. 1 e art. 2, comma 3-, e gli indirizzi forniti con il presente provvedimento.

Sono escluse dal contributo

- le domande presentate da soggetti con reddito relativo all'intero nucleo familiare derivante da lavoro autonomo, o con reddito misto con una componente da lavoro autonomo, a meno che gli stessi versino in situazione di particolare debolezza sociale, definita nel bando comunale (per esempio: n. 3 figli minorenni a carico, presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne e/o di soggetto portatore di handicap, nucleo familiare monogenitoriale, altre situazioni di disagio sociale motivatamente individuate dal bando comunale);
- e domande presentate da soggetto locatore con vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatario;
- le domande relative a nuclei familiari, composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF, che relativamente all'anno 2012:
 - hanno titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile;
 - hanno titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come definito all'art. 2 - lett. c) della L.R. n. 54/84, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
 - hanno richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale.

Sono altresì escluse le domande di contributo per:

- alloggi in zone di pregio, così definite da accordi comunali ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L. n.

431/98 e decreti ministeriali attuativi;

- alloggi con categoria catastale A1, A8 e A9;

- alloggi con superficie utile superiore a mq. 95, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi o da nuclei familiari con particolari debolezze sociali, secondo quanto motivatamente previsto dal bando comunale.

I Comuni dovranno elaborare le graduatorie sulla base del reddito e quantificare il contributo spettante a ciascun soggetto ammissibile nei modi e nei limiti massimi previsti dal D.M. del 7/6/99, art. 1 e art. 2, comma 3.

Non sarà prevista né applicata la maggiorazione di cui all'art. 2, comma 4, del D.M. del 7/6/1999.

Il reddito di riferimento è:

- per i soggetti rientranti nella fascia a) di cui al citato D.M. del 7/6/99, art. 1, comma 1, l'imponibile complessivo;

- per i soggetti rientranti nella fascia b) di cui al medesimo D.M. del 7/6/99, quello definito dall'art. 2, punto f) della legge n. 54/84, il quale è riferito all'art. 21 della L. n. 457/78 e successive modificazioni. Per tale fascia b), il limite massimo di reddito è fissato in € 14.000,00.

Per la determinazione del reddito 2012 di ogni componente del nucleo familiare dovrà essere utilizzato, si esemplifica, per il modello CUD 2013, la Parte B - Dati fiscali; per il modello 730/3, il rigo 11; per il modello Unico 2013 il rigo RN1 del Quadro RN, o il rigo LM8 del Quadro LM (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 del quadro RD. Vanno inoltre computati gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse, fatta eccezione per i contributi socio assistenziali non permanenti.

Per chi dichiara reddito ZERO e/o per i casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito -fascia a) e fascia b)- sia superiore al 90%, alla domanda di contributo deve essere allegata:

- dichiarazione del soggetto richiedente attestante la fruizione di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune, oppure

- dichiarazione del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone, oppure

- nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito, che deve risultare congruo rispetto al canone versato.

I Comuni, ai fini dell'ammissibilità a contributo dei concorrenti, devono provvedere ad effettuare tutti i controlli previsti dalla normativa vigente verificando, almeno a campione, l'attendibilità delle dichiarazioni del richiedente e devono inviare alla Regione una dettagliata relazione sugli accertamenti effettuati e sui relativi risultati e provvedimenti assunti. Sono a carico del Comune, inoltre, tutte le verifiche in ordine alla coerenza dei contributi da erogare rispetto ai requisiti richiesti dal presente provvedimento di localizzazione.

Il contributo che il Comune determina di attribuire ai soggetti beneficiari deve tener conto delle somme regionali assegnate e di quelle comunali eventualmente a disposizione. Qualora si rendano necessarie delle riduzioni per insufficienza di fondi, le stesse possono effettuarsi anche con riferimento alle indicazioni fornite dalla Giunta Regionale, in termini di solo indirizzo, con la deliberazione n. 999/2001.

Le risultanze dei bandi espletati, complete di tutti i dati, dovranno obbligatoriamente essere trasmesse a mezzo delle schede riepilogative fornite dall'Assessorato (allegati B e C, parte integrante del presente provvedimento) e su supporto elettronico, in formato Excel, fermo restando l'invio del formale provvedimento, in originale, di approvazione della graduatoria, nonché della richiesta finanziaria alla Regione, al netto dei fondi stanziati dal Comune.

La documentazione di cui al comma precedente, inclusi gli eventuali atti deliberativi esecutivi ed efficaci inerenti il cofinanziamento comunale finalizzato all'ottenimento della premialità e inclusa l'attestazione di apertura di apposito capitolo di entrata in bilancio con l'iscrizione della somma prevista comprensiva

della eventuale premialità regionale, dovrà pervenire alla Regione - Servizio Politiche Abitative - Via Gentile, n 52 - Bari- entro e non oltre il termine perentorio del 20 febbraio 2014, pena l'esclusione dal beneficio per l'anno 2012.

I Comuni cui non sono stati assegnati fondi per mancanza di rappresentazione di fabbisogno, possono emanare il bando di concorso solo ai fini della rilevazione del fabbisogno stesso.

Il Dirigente del Servizio Politiche Abitative provvederà alla liquidazione e al pagamento dei contributi ai Comuni, nei limiti delle somme preliminarmente individuate con il presente provvedimento e di quelle eventualmente attribuite per premialità, e nei limiti delle risultanze dei bandi comunali e della documentazione trasmessa.

Immediatamente dopo la disponibilità di tutte le risorse destinate al sostegno agli affitti, i Comuni dovranno erogare i contributi ai beneficiari e trasmettere rendicontazione analitica a questo Servizio nei 60 giorni successivi.

Eventuali economie devono rientrare nella disponibilità regionale e potrebbero essere successivamente utilizzate, secondo le necessità emerse, a mezzo di provvedimento di Giunta Regionale. Allo stesso modo potrebbero essere utilizzate anche eventuali altre economie.

La somma di € 5.000.000,00 accantonata per la concessione della premialità, sarà ripartita con successivo provvedimento di Giunta Regionale tra i Comuni che cofinanziano l'intervento a sostegno dei canoni di locazione 2012 con una somma pari almeno al 20% dell'importo loro attribuito con il presente provvedimento.

I Comuni ad alta tensione abitativa che saranno destinatari del contributo aggiuntivo di premialità, possono riservare al massimo il 50% della somma loro attribuita per premialità, per sostenere gli inquilini morosi incolpevoli, emanando avviso pubblico per individuare gli aventi diritto.

A) Hanno diritto a richiedere tale contributo i nuclei familiari che per effetto della riduzione del reddito di cui al punto A.2) rientrano nei limiti reddituali per l'accesso ai contributi sui canoni di locazione, che conducono in locazione un alloggio con le caratteristiche richieste, come da D.M. del 7/6/99 e ulteriormente specificato con le deliberazioni di Giunta Regionale di localizzazione fondi, e che:

A.1) alla data di presentazione della domanda di contributo non hanno corrisposto il canone relativo ad almeno 3 mensilità;

A.2) nell'anno 2013 hanno subito una riduzione pari almeno al 50% del reddito conseguito nel 2012, a causa di una o più situazioni tra quelle di seguito elencate, che dovranno essere indicate in sede di domanda e opportunamente documentate:

- licenziamento per cause non imputabili al lavoratore;
- accordi aziendali o sindacali con riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione;
- collocazione in stato di mobilità;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;
- cessazione di attività libero - professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A., aperte da almeno 12 mesi o consistente flessione dell'attività;
- spese mediche e assistenziali per malattia grave o infortunio di un componente il nucleo familiare;
- modificazione del nucleo familiare con perdita di una fonte di reddito per motivi quali decesso, separazione, detenzione.

I Comuni potranno indicare nell'avviso pubblico altre eventuali situazioni che abbiano determinato la riduzione del reddito di cui al punto A.2).

B) Il contributo concedibile:

B.1) è pari a 3 mensilità, per un ammontare massimo della quota regionale di € 1.500; B.2) -può essere erogato direttamente al locatore ai sensi dell'art. 7 -comma 2/bis -legge 12/11/2004, n. 269 di modifica alla L. n. 431/98.

I Comuni potranno eventualmente integrare e/o modificare i criteri di cui alla lettera B) in relazione alle specifiche condizioni locali e politiche comunali messe in atto.

Il contributo di cui al punto B.1), dell'importo massimo per parte regionale di € 1.500, potrà essere aumentato esclusivamente con risorse aggiuntive comunali.

C) I Comuni ad alta tensione abitativa interessati dovranno:

- comunicare alla Regione formale adesione al fondo di sostegno alla morosità incolpevole e indicare la quota parte di premialità ad esso riservata - massimo il 50%;
- emanare avviso pubblico per la individuazione dei soggetti aventi diritto al contributo, da concedere secondo l'ordine di arrivo delle domande nell'arco massimo di un anno solare;
- erogare il contributo, previa verifica della regolarità e completezza della documentazione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili e fino alla data del 31/12/2014;
- rendicontare alla Regione l'avvenuta erogazione dei contributi.

Per indurre i Comuni ad intervenire con un cofinanziamento maggiore per il sostegno abitativo alle famiglie indigenti, nella delibera di Programmazione dei fondi per i contributi sui canoni di locazione 2013 sarà introdotta una penalità del 10% del contributo spettante nei confronti dei Comuni ad alta tensione abitativa che non cofinanziano l'intervento a sostegno dei canoni di locazione per il 2012 di cui al presente provvedimento.

Il Servizio Politiche Abitative provvederà a trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per l'Edilizia Residenziale e le Politiche Abitative. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Angela Barbanente